

# **CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) ANNO 2023**

(Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 28/02/2019; "Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della Legge Regionale n. 24/2001 s.m.", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27/07/2018)

## **NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE**

La domanda di accesso alla graduatoria può essere presentata dai nuclei familiari in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 15 della Legge regionale 24/2002 ss.mm. e dagli attuativi vigenti al momento dell'assegnazione.

Per nucleo familiare si intende:

- a) quello costituito dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi ai quali sono equiparati quelli in affidamento e gli affiliati con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali sino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado. I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali. In caso di affidamento condiviso, il minore potrà essere inserito nella domanda del genitore nel cui stato di famiglia anagrafico è inserito.
- b) quello fondato sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio nonché quello in cui i componenti, anche se non legati da vincoli di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, convivano stabilmente con legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione;
- c) quello fondato sulle Unioni Civili, come disciplinato dalla L. 76/2016. Le Unioni Civili accedono all'ERP in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio.

Per riconoscere la convivenza tra persone non legate da vincoli di parentela, instaurata da almeno due anni prima della data della domanda di accesso, il Comune fa riferimento alla certificazione anagrafica di stato di famiglia che attesta la composizione e la data di costituzione del nucleo familiare. Nel caso siano intervenuti cambi di residenza nel biennio di riferimento, potranno essere effettuati gli accertamenti del caso presso il/i Comuni di residenza precedenti.

Per nucleo familiare si intende anche quello composto dal richiedente in condizione di certificata invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa e altra persona, se assunta quale assistente familiare o collaboratore domestico per assistenza a persone non autosufficienti con regolare contratto di lavoro che ricomprenda l'assistenza notturna.

La persona che presta assistenza, se assunta quale assistente familiare o collaboratore domestico per l'assistenza a persone non autosufficienti, non fa parte del nucleo assegnatario e pertanto nei suoi confronti non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio. Tale soggetto non acquisisce il diritto al subentro nell'assegnazione in caso di decesso o di rinuncia dell'alloggio da parte dell'assegnatario. E' fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare autonoma domanda di accesso alla graduatoria.

I coniugi separati di fatto e con diversa residenza anagrafica, ai sensi della disciplina sull'ISEE, sono entrambi valutati, anche se non indicati dal dichiarante. E' correttamente indicato nella domanda un unico coniuge qualora sussista un provvedimento di autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica in materia di servizi sociali che dichiari la necessità della condizione di

separazione di fatto, in assenza di una separazione legale o giudiziale dei coniugi, a tutela degli stessi o dei figli minori.

Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari alcuni dei quali siano ancora residenti all'estero e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, nella domanda devono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. La dichiarazione sostitutiva unica ISEE viene presentata per i soli residenti in Italia. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione:

- a) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente;
- b) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso non si procede all'assegnazione. Il richiedente potrà successivamente presentare un'integrazione alla domanda già inoltrata.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

Ai fine del presente concorso valgono esclusivamente, ad ogni effetto, le certificazioni e le risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione (fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento in merito al requisito relativo al reddito). I requisiti per l'accesso d'ordine economico-patrimoniale devono essere riferiti al nucleo familiare come certificato dall'attestazione ISEE e secondo le specifiche previste dall'art. 3 del DPCM 159/2013.

## **REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI ERP**

Il richiedente deve attestare la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- essere cittadino italiano;
- essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante;
- essere titolare di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno, ai fini dei requisiti per l'accesso, all'attività lavorativa è equiparata la titolarità di rendite, indennità, somme o valori percepiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente o equiparati a questi.

Ai fini della presentazione della domanda il requisito della cittadinanza deve essere posseduto anche solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio di ERP.

### **B) Residenza o sede dell'attività lavorativa**

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia in possesso di **entrambi** i requisiti sotto elencati:

- abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Emilia-Romagna da almeno tre anni continuativi dalla data di presentazione della domanda;
- abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Ai fini della presentazione della domanda il requisito deve essere posseduto anche solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio di ERP.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, anche non continuativi.

### **C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili**

Possono presentare la domanda i nuclei familiari che assolvano alle seguenti condizioni:

- i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ubicato in Italia o in uno Stato Estero e adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi del D.M. 05/07/1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentata, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e per tale illecito si procederà ai sensi delle leggi vigenti.

Non preclude l'assegnazione di un alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune in cui l'unità immobiliare è situata. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Fiorenzuola d'Arda l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, C.P.C.;

- il diritto di proprietà su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

I requisiti di cui sopra sono valutati con riferimento a tutti i componenti il nucleo richiedente.

Tutti i criteri sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qualvolta intervengano integrazioni normative.

### **D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi**

I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

### **E) Requisito del reddito del nucleo avente diritto**

La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento al valore ISEE in corso di validità.

Per l'accesso all'ERP:

- il valore ISEE non deve essere superiore ad Euro 17.428,46;
- il patrimonio mobiliare del nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 35.560,00.

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o ai soggetti richiedenti; a tale valore verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di ERP, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti.

## **CONDIZIONI ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO**

Gli alloggi di ERP sono assegnati sulla base di:

- condizioni oggettive, riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente;
- condizioni economiche, riferite alla situazione economica del nucleo familiare determinato ai sensi dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- condizioni soggettive sussistenti alla data della domanda e riferite al nucleo familiare del richiedente.

Per tali condizioni sono definiti i punteggi di seguito specificati, indicati nella tabella "Domande di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica: schema di attribuzione del punteggio" allegata al Regolamento.

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

### **- Condizioni oggettive**

(riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare del richiedente)

A. sfratti o provvedimenti di rilascio degli immobili (punteggio non cumulabile. Punteggio massimo attribuibile: 15

A.1: punti 15:

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve rilasciare l'alloggio in cui risiede anagraficamente a seguito di:

1. provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'Autorità Giudiziaria competente, non intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale;
2. provvedimento esecutivo di rilascio di immobile, escludendo ogni situazione di occupazione abusiva;
3. verbale di conciliazione giudiziaria;
4. ordinanza amministrativa o giudiziale di sgombero;
5. provvedimento di separazione giudiziale o separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge;
6. sentenza o comunque provvedimento definitivo dell'Autorità Giudiziaria recante obbligo di provvedere al rilascio dell'immobile.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale e non potrà riguardare:

- un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

- un alloggio di edilizia sul mercato privato della locazione qualora il pagamento del canone sia sostenuto in toto o in modo prevalente dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti o Associazioni;
- un alloggio occupato abusivamente, senza titolo, mediante ingresso arbitrario e in condizioni di divieto.

Sarà attribuito il punteggio relativo alla sfratto per morosità unicamente nel caso risulti, da un progetto individualizzato redatto dal Servizio Sociale professionale, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il nucleo si trova in condizioni di grave disagio economico documentato (morosità incolpevole);
- b) la soluzione della problematica abitativa è essenziale per il buon esito degli obiettivi del progetto;
- c) il nucleo risulta a carico del Servizio da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il punteggio sarà attribuito al nucleo familiare dell'intestatario del contratto di locazione, purché residente nell'alloggio, qualora il conduttore sia deceduto o abbia cambiato residenza.

#### A.2: punti 15

- sfratto per finita locazione con intimazione di rilascio dell'alloggio entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda

#### A.3: punti 15

- alloggio oggetto di procedura pignoramento con notifica di provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'Esecuzione (Delibera R.E.M. n. 15/2015, all. n. 1, lettera c)

Il punteggio è attribuito ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa a seguito di sopravvenuta e documentata impossibilità a provvedere al pagamento delle rate del mutuo a ragione della perdita o della consistente capacità reddituale del nucleo familiare per le seguenti motivazioni:

- perdita del lavoro per licenziamento negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, a causa di crisi aziendale documentata;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, con conseguente dimostrata chiusura della partita IVA avvenuta nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- grave malattia o infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dell'impiego di parte consistente del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali, avvenuto nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Il richiedente che alloggia in un'abitazione oggetto di sfratto deve dimostrare, mediante la presentazione dell'opportuna documentazione, la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a seguito della quale sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio da eseguirsi entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Nei casi indicati al punto A.1, A.2 e A.3, il contratto di locazione dell'alloggio o il mutuo devono essere stati rinnovati o sottoscritti prima della sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento degli stessi a causa delle motivazioni sopra descritte. Non verrà pertanto riconosciuto nessun punteggio ai nuclei che abbiano rinnovato o sottoscritto un contratto di locazione o un mutuo successivamente al verificarsi degli eventi in elenco. Altresì, non verrà riconosciuto il punteggio ai nuclei in possesso di una intimazione di sfratto per colpa (ad esclusione dei casi succitati)

**B. Disagio abitativo** (punteggio non cumulabile. Punteggio massimo attribuibile: 15)

La condizione deve esistere al momento della presentazione della domanda e perdurare sino alla data di verifica delle condizioni e dei requisiti in sede di assegnazione.

**B.1: Sistemazione precaria: punti 15**

- nucleo familiare con sistemazione abitativa in strutture dedicate a categorie di fragilità sociale o in alloggi procurati temporaneamente dall'Amministrazione Comunale o dai competenti Servizi Sociali, esistente da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda. Per l'attribuzione del punteggio, la condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione ed assicurata mediante:

1. ospitalità;
2. comodato gratuito;
3. contratto di locazione di durata non superiore ai 18 mesi;
4. concessione amministrativa di un posto letto presso rifugi o strutture di seconda accoglienza.

Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente per le comunità, istituti, case famiglie, strutture di seconda accoglienza ecc. reperite dai Servizi Sociali comunali e rientranti in un apposito elenco agli atti dell'Ufficio competente.

La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo nella struttura non è richiesta qualora il gestore ospitante o il competente Servizio Sociale attestino la situazione assistenziale del nucleo e l'impedimento dell'iscrizione anagrafica nella struttura stessa. Il nucleo deve comunque essere residente nel Comune di Fiorenzuola d'Arda.

**B.2: Improprietà ed antigienicità (punteggio non cumulabile. Punteggio massimo attribuibile: 7,5)**

- alloggio che presenta le seguenti caratteristiche rispetto agli standard abitativi stabiliti dalla vigente normativa, accertate dai competenti organi istituzionali di controllo (Comune, Ausl):

a) improprietà: nucleo residente da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda in spazi privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per essere destinati ad abitazione (quali, ad es. : cantine, garage, roulotte, baracche, ecc.).....punti 7,5

La condizione di alloggio improprio deve essere attestata in sede di presentazione della domanda e, in sede di assegnazione, deve essere ulteriormente convalidata la permanenza nella dimora mediante verifica effettuata da parte della Polizia Municipale.

Il riconoscimento del punteggio si basa sulla verifica catastale, a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione.

b) antigienicità: nucleo residente da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda in alloggio antigienico e/o mancante di servizio igienico completo al suo interno. L'alloggio deve essere certificato come antigienico dal competente UO Igiene dell'ASL locale:.....punti 7,5

Le condizioni di alloggio precario, improprio ed antigienico non sono cumulabili tra loro.

I punteggi non vengono riconosciuti qualora la condizione di improprietà e/o l'antigienicità siano state accertate per i medesimi spazi o a favore di altro richiedente e/o in occasione di precedente Bando o concorso per l'assegnazione di alloggi ERP e/o già certificate alla data di stipula del contratto di locazione.

**B.3: Barriere Architettoniche: punti 15 (questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza della condizione soggettiva)**

- nucleo familiare residente in alloggio con barriere architettoniche e ambientali, opportunamente documentate, che limitano la fruibilità dei servizi indispensabili (cucina e bagno) all'interno dell'abitazione e/o dei servizi esterni.

## **- Condizioni economiche**

(max punti: 25 - riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente)

### C. condizioni economiche

La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento alla DSU ed alla ISEE in corso di validità.

Nel caso:

- di redditi inferiori al canone minimo annuo
- in cui la somma dei redditi dei componenti del nucleo risulta pari a 0,00 (zero)

il punteggio a favore non sarà riconosciuto, con eccezione per i nuclei che potranno certificare mediante documenti comprovanti di aver percepito redditi a qualunque titolo riconosciuti nell'annualità precedente a quella della presentazione della domanda, almeno pari al canone ERP annuo minimo.

Il punteggio sarà riconosciuto ai nuclei familiari che documentino di essere in carico o seguiti dal Servizio Sociale da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda ed inseriti in un progetto individualizzato.

#### C.1: Valore ISEE

Nucleo familiare richiedente con ISEE rientrante nei valori di seguito indicati:

- inferiore o pari al 30% dell'ISEE d'accesso.....punti 15
- superiore al 30% dell'ISEE d'accesso (30,01) e comunque fino al 60% dell'ISEE d'accesso.....punti 10
- superiore al 60% dell'ISEE d'accesso (60,01) e comunque fino al massimo previsto quale ISEE d'accesso .....punti 5

#### C.2: Incidenza del canone annuo sul valore ISEE - max 10 punti

Nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda abiti in un alloggio il cui canone di locazione (esclusi quindi gli oneri accessori) incida sul valore ISEE secondo i parametri indicati nella seguente tabella:

Incidenza del canone sul valore ISEE	punti
Da 14% a 18%	2
Da 18,01% a 24%	4
Da 24,01% a 30%	6
Da 30,01% a 50%	8
Da 50,01 e oltre	10

Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato. Il richiedente dovrà inoltre attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile in caso di mancato pagamento del canone per 3 o più mensilità anche non continuative nell'anno di indizione del concorso o nell'anno precedente oppure quando sia stato convalidato lo sfratto per morosità. Qualora il pagamento del canone sia finanziato, anche solo in parte, dall'Ente Pubblico o da contributi economici erogati da Enti o Associazioni, l'incidenza canone/ISEE sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente.

### **a) - Condizioni soggettive**

(max punti 45 – condizioni sussistenti alla data della domanda e riferite al nucleo familiare del richiedente)

### D) Anziani (punteggio non cumulabile)

D.1: nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a 65 anni.....punti 5

D.2: nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a 75 anni.....punti 7

D.3: nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore ai 65 anni.....punti 10

E) Invalidi (punteggio non cumulabile)

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di disabilità o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti è valutata quale condizione di punteggio qualora detta situazione sia certificata dall'autorità competente alla data di presentazione della domanda e risulti essere sussistente alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. In fase di assegnazione la certificazione soggetta a revisione periodica deve risultare in corso di validità. Nel caso la data di revisione della certificazione sia decorsa e l'interessato sia stato sottoposto a visita senza aver ottenuto l'esito da parte dell'ASL competente, il procedimento di assegnazione viene sospeso fino a comunicazione relativa all'esito della visita stessa.

E.1: nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone invalide con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 accertata dall'Organo competente.....punti 10

E.2: nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone invalide con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e con impossibilità di deambulare accertata dall'Organo competente.....punti 15

E.3: nucleo familiare in cui siano presenti uno o più minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o minori ipoacustici accertata dall'Organo competente (art.1 L. 289/90).....punti 10

E.4: nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a 60 anni, non autosufficienti, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 alla data di presentazione della domanda.....punti 10

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, il punteggio è attribuito per intero per il componente certificato con la percentuale di disabilità più elevata, al 70% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% per il terzo e successivi componenti certificati.

Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili tra loro anche se riferite al medesimo individuo.

E' posto in capo al dichiarante allegare alla domanda l'opportuna certificazione, se alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap è correlata una limitazione grave alla capacità di deambulare.

F) Famiglie monogenitoriali e con affidamenti (punteggio non cumulabile)

F.1: nucleo familiare composto da un solo genitore o parente/tutore avente la podestà genitoriale, con presenza di figli minori o affidi e presenza di figli minori (massimo 4 punti)

- con un minore.....punti 1

- con due minori.....punti 2

- con tre minori.....punti 3

- con più di tre minori.....punti 4

All'interno dell'abitazione non devono avere la propria dimora abituale altre persone oltre quelle registrate nel nucleo anagrafico.



La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con altra persona non legata da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado)

#### G) Composizione del nucleo familiare

G.1: nucleo familiare richiedente composto da 4 unità e oltre.....punti 2

G.2: nucleo familiare composto da una persona sola (come attestato da certificazione anagrafica) da almeno due anni rispetto alla data della domanda. La condizione del biennio non è richiesta per l'anziano ultrasessantacinquenne e per la persona rimasta vedova/sola a seguito di convivenza anche more uxorio, come da art. 24 della L.R. 24/2001 S.M..... punti 2

#### H) Residenza anagrafica continuativa del richiedente nel Comune di Fiorenzuola d'Arda alla data di presentazione della domanda

H.1: richiedente con residenza nel Comune fino a 3 anni alla data di presentazione della domanda .....punti 2

H.2: richiedente con residenza nel Comune da oltre 3 anni e fino a 5 alla data di presentazione della domanda.....punti 4

H.3: richiedente con residenza nel Comune da oltre 5 anni e fino a 10 alla data di presentazione della domanda.....punti 6

H.4: richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 e fino a 20 anni alla data di presentazione della domanda.....punti 8

H.5: richiedente con residenza nel Comune da oltre 20 alla data di presentazione della domanda .....punti 14

### **CONTENUTI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al presente concorso devono redatte sui moduli appositamente predisposti ed essere presentate, correlate della necessaria documentazione, al protocollo del Comune di Fiorenzuola d'Arda entro e non oltre le ore 12.00 di Giovedì 31 Agosto 2023. Per la data e l'ora di presentazione delle domande fa fede la ricevuta rilasciata dal Comune di Fiorenzuola d'Arda o la data e l'ora di invio della PEC.

Chiamando il n. telefonico 0523 985287 è possibile concordare un appuntamento per un aiuto nella presentazione della domanda.

Gli operatori per un supporto nella compilazione della richiesta sono disponibili nei giorni e negli orari sotto indicati:

**- presso l'Ufficio Assistenza: Corso Garibaldi n. 46: ogni Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00**

**- presso il Centro per le Famiglie, Via Teofilo Rossi n. 19: ogni Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00**

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra non saranno incluse nella graduatoria.

Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza: il modulo è formulato infatti con preciso riferimento ai casi prospettati dal Regolamento ed ai requisiti e alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dalla Tabella allegata al Regolamento citato.

Con la firma apposte in calce alla domanda, il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e di trovarsi nelle condizioni di cui sopra, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, idonea documentazione.

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Casa del Comune ogni variazione che intervenga in merito a quando dichiarato.

Nella domanda è necessario indicare il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni ed il consenso al trattamento dei dati personali.

Ai fini della valutazione della domanda è necessaria la completa compilazione sia del modulo che delle dichiarazioni sostitutive /atto di notorietà allegate.

**Alla domanda devono essere allegati inoltre:**

- la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- per i cittadini di Stato non appartenenti all'Unione Europea: fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale e l'attestazione dell'esercizio di una regolare attività lavorativa.
- la Dichiarazione Sostitutiva Unica e l'attestazione ISEE in corso di validità;
- eventuale altra documentazione utile all'attribuzione dei punteggi.

## **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA**

La graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi ad Ottobre 2023.

Le domande ammesse concorrono alla formazione della graduatoria aperta definitiva, da aggiornarsi con cadenza annuale. Ai fini dell'assegnazione, tale graduatoria ha validità fino all'approvazione della successiva.

Le domande ammesse alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entrano di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande. La graduatoria viene aggiornata con l'inserimento delle nuove istanze pervenute e con le richieste di modifica di quelle già presentate. Le nuove istanze saranno poste in coda alle domande già presenti in graduatoria aventi il medesimo punteggio. A parità di punti e d'anzianità di presenza nella graduatoria, l'ordine verrà definito tenendo conto dell'anzianità di residenza continuativa nel Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Le domande non oggetto di modifica o adeguamento permangono in graduatoria 3 anni, quindi decadano. E' facoltà dei richiedenti presentare una nuova domanda.

## **ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE**

Nei confronti del potenziale assegnatario, sulla base degli alloggi disponibili il Comune verifica l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione della documentazione necessaria.

Si ribadisce che i requisiti devono essere posseduti e le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) comma 1 dell'art. 30 della Legge, in merito al requisito relativo al reddito. Il valore ISEE dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima attestazione ISEE in corso di validità.

## **ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Sulla base della graduatoria approvata e pubblicata, il Comune procede all'assegnazione degli alloggi disponibili, nel rispetto dell'ordine definito dalla graduatoria e **procede alle assegnazioni in base alle dimensioni dell'alloggio rapportata al numero dei componenti ed alla composizione del nucleo familiare avente diritto.**

Gli alloggi disponibili sono di norma proposti nel rispetto dei seguenti parametri di superficie:

- fino a 38,00 mq per nuclei formati una persona;
- da mq. 38,01 e fino a mq. 55,00 per nuclei formati da una/due persone;
- da mq. 55,01 e fino a mq. 75,00 per nuclei formati da tre/quattro persone;
- da mq. 75,01 fino a mq. 90,00 per nuclei formati da cinque persone;
- da mq. 90,01 per nuclei formati da sei persone e oltre.

Prima di procedere all'assegnazione degli alloggi disponibili in base alla graduatoria definitiva, il Comune verifica l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio in graduatoria e procede a convocare l'avente diritto.

E' ritenuto motivato il rifiuto dell'alloggio- con diritto alla conservazione del posto in graduatoria in attesa della disponibilità di altri alloggi - esclusivamente quando questo sia determinato dall'esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio o nel fabbricato, in caso di richiedente o componente del nucleo familiare con handicap motorio o invalidità certificata pari ad almeno i 2/3 o altre patologie gravi ugualmente certificate ovvero infine per gravi e documentati motivi attestati dai competenti Servizi Socio-Sanitari del Comune.

Nel caso in cui l'alloggio venga rifiutato senza giustificato motivo, il richiedente perde il diritto all'assegnazione e la domanda decade. L'interessato può ripresentare la richiesta di assegnazione dopo due (2) anni dall'esclusione dalla graduatoria. Decade dalla graduatoria, pur conservando il diritto alla ripresentazione della domanda, anche il nucleo che, senza giustificato motivo, non si presenti alla convocazione dell'Ufficio per l'assegnazione dell'alloggio ERP.

L'accettazione dell'alloggio è tassativa qualora il nucleo familiare assegnatario stia usufruendo di sostegni, contributi o altre forme di supporto economico erogati dal Servizio Sociale comunale o sia collocato temporaneamente in struttura con oneri a carico del Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria e la perdita dei diritti e dei benefici in corso di erogazione.